



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 185

Adunanza del 19 febbraio 2020

Oggetto: procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di *omissis*, in qualità di *omissis* per l'adozione di misure discriminatorie/ritorsive nei confronti di un *whistleblower*

Riferimenti normativi: art. 54 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179.

Parole chiave: *whistleblower* –trasferimento–esigenze organizzative–art. 54 co 6 bis d.lgs. 165/2001–ragioni estranee alla segnalazione–professionalità

Massima

La circostanza per cui i dipendenti interessati dal trasferimento siano unicamente quelli che hanno presentato la segnalazione di illeciti ai sensi dell'art. 54 bis co 1 d.lgs. 165/2001 costituisce un indizio idoneo a dimostrare la ritorsività dell'operato del firmatario del trasferimento, salvo che costui fornisca la prova della presenza di esigenze organizzative idonee a giustificare il trasferimento nonché la prova dell'utilizzo di criteri tecnici e di professionalità nella scelta dei dipendenti da trasferire.

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

VISTO il d.lgs. 165/2001, e in particolare l'art 54 *bis* come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;



Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis de decreto legislativo n. 165/2001” di cui alla delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 (GU n. 269 del 19.11.2019) come modificato dalla delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019 (GU n. 97 del 26.4.2019);

VISTA la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art 54 *bis* co. 1 primo periodo d.lgs. 165/2001 (prot. n. *omissis*);

Viste le memorie difensive e la documentazione pervenute in sede di istruttoria;

A. Considerazioni in fatto

Con nota ANAC n. *omissis*, l’Autorità comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 54 bis co 6 primo periodo d.lgs. 165/2001 nei confronti dell’*omissis* in qualità di *omissis*, firmatario del provvedimento di trasferimento prot. *omissis* asserimento ritorsivo adottato nei confronti del *omissis*.

Come si legge nella suddetta nota, la vicenda ruota intorno a due segnalazioni di illeciti:

- la prima del *omissis* presentata dai signori *omissis*, dipendenti *omissis*, all’*omissis*, in qualità di RPCT del *omissis*, relativa a possibili irregolarità commesse dal *omissis* nell’acquisizione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e nella gestione delle modalità di affido di incarichi, appalti ed assunzioni;
- la seconda, del *omissis*, presentata dal sig. *omissis* all’ *omissis*, in qualità di RPCT del *omissis*, nella quale vengono denunciate possibili irregolarità nella gestione, da parte del RUP *omissis*, di un contratto di fornitura e posa in opera.

In data *omissis*, l’Autorità veniva a conoscenza del provvedimento di trasferimento *omissis* dell’*omissis*, prot. *omissis*; in particolare, *omissis* sosteneva di essere stato discriminato e di aver subito ritorsioni per aver segnalato al RPCT *omissis*, in data *omissis* e in data *omissis*, ipotesi di condotte illecite di cui era venuto a conoscenza in ragione della attività lavorativa svolta presso il *omissis* in oggetto.

B. Istruttoria

Alla luce del fatto che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- il provvedimento di trasferimento prot. *omissis* era stato emanato in epoca successiva alle due segnalazioni (*omissis* e *omissis*) presentate al RPCT del *omissis*, *omissis*;
- il trasferimento disposto aveva riguardato unicamente i dipendenti che avevano segnalato al RPCT potenziali fatti illeciti, commessi nell'*omissis* e appresi in ragione dell'attività lavorativa da essi svolta all'interno del *omissis*;
- sussisteva un nesso di successione temporale tra le segnalazioni presentate al RPCT e il trasferimento dei segnalanti e che, in ragione di detto nesso di successione temporale, il trasferimento dell'*omissis* poteva presumersi ritorsivo e discriminatorio ai sensi dell'art. 54 bis co. 1 del d.lgs. 165/2001, apparendo, esso, almeno *prima facie*, "conseguenza delle segnalazioni" e disposto al fine mascherato di "punire" *omissis* (e gli altri dipendenti firmatari delle segnalazioni) per aver denunciato illeciti al RPCT dell' *omissis*,

L'Autorità avviava il procedimento sanzionatorio nei confronti dell' *omissis* ai sensi dell'art 54 bis co 6 primo periodo d.lgs. 165/2001.

In data *omissis*, perveniva, con nota prot. ANAC n. *omissis*, la memoria procedimentale presentata dall'Avv. *omissis* in qualità di difensore dell' *omissis* e, successivamente ad una richiesta di integrazione documentale formulata dall'Autorità con nota prot. ANAC. n. *omissis*, perveniva una seconda memoria difensiva acquisita con nota prot. ANAC n. *omissis*.

C. Considerazioni in diritto

Alla luce della lettura di entrambe le memorie e della documentazione fornita, l'Autorità ritiene che l' omissis abbia fornito la prova dell'assenza di un qualsiasi intento ritorsivo.

In particolare, ciò si ritiene considerando quanto segue.

- ***Il trasferimento del dott. omissis non può ritenersi ritorsivo in quanto esso, come dimostrato dall' omissis, trova ragione nella esigenza di garantire il buon andamento e funzionamento del omissis.*** In particolare, esso viene adottato per far fronte alla urgente necessità di "*rafforzare la presenza dell'Ente sul territorio, al fine di migliorare ed intensificare il rapporto con i consorziati e con l'utenza*". Ciò ha reso "*improcrastinabile una maggiore presenza di funzionari, preminentemente tecnici, presso gli uffici periferici, a cui fanno capo la gestione dei servizi resi dall'Ente*". A riprova di ciò vale considerare il progressivo raggiungimento dell'età pensionabile da parte di diversi dipendenti degli uffici periferici del *omissis*; tale circostanza, che ha portato ad una inevitabile riduzione dell'organico di detti uffici, viene puntualmente documentata dall' *omissis*, il quale ha prodotto a tal fine:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- Le dimissioni volontarie, per maturazione dei requisiti di anzianità, del dipendente *omissis* in data *omissis* e decorrenti dal giorno *omissis*;
- le dimissioni volontarie del dipendente *omissis*, con medesima data di decorrenza, protocollate in data *omissis* e comunicate tramite precedente missiva del *omissis*.

A ciò si aggiunga che, come documentato e affermato dal *omissis*, il trasferimento dell' *omissis* va letto in un'ottica di ristrutturazione dell'impianto organizzativo del *omissis* e dell'organizzazione del personale: all' *omissis*, infatti, erano pervenute, in data *omissis* a firma del *omissis*, e in data *omissis* a firma del *omissis*, ben due richieste di reclutamento di personale da assegnare al *omissis* della sede periferica di *omissis*. Ciò a riprova dell'esigenza dell' *omissis* di provvedere ad una riorganizzazione del personale.

- ***La scelta di omissis, da parte dell' omissis, quale dipendente da sottoporre a trasferimento, non è valutabile come ritorsiva o discriminatoria in quanto risulta adeguatamente ponderata alla luce di criteri tecnici improntati alla professionalità.***

In particolare, *omissis*, a sostegno di tale scelta, riferisce che:

- *omissis* è in possesso della necessaria preparazione e competenza per attendere alle funzioni da espletarsi presso *omissis*. Egli, infatti, al momento del trasferimento avvenuto in data *omissis*, prestava servizio presso la sede consortile di *omissis* nell'ambito dell' *omissis*, con mansioni prevalentemente a carattere tecnico, anche in virtù dell'intervenuto conseguimento di laurea *omissis*. *Omissis*, quindi, aveva già svolto compiti propri dell'ufficio di destinazione, ovvero quelli inerenti il monitoraggio e la verifica funzionale degli *omissis*, la gestione del personale e gli incombenzi amministrativi anche relativamente alle procedure di affidamento lavori;
- la decisione che ha portato al trasferimento di *omissis* si ricollega, poi, al fatto che il *omissis*, Geom. *omissis*, in data *omissis*, come già precisato, aveva presentato dimissioni volontarie per maturazione dei requisiti di anzianità con decorrenza dal *omissis*. Vi era quindi la necessità di continuare ad assicurare la funzionalità *omissis*, ovvero di individuare una figura professionale che, per competenza e professionalità, potesse garantire continuità nello svolgimento di quel servizio una volta divenute efficaci le dimissioni di *omissis*.
- il trasferimento di *omissis* avviene anche in virtù del superiore inquadramento dallo stesso poco prima conseguito (il *omissis*) e in ragione della prevista ulteriore progressione di carriera (dal *omissis*) che l' *omissis* dice di aver valutato come circostanze idonee a consentire una crescita professionale di *omissis* nell'ambito del *omissis*.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- ***Né può ritenersi che la circostanza per cui i dipendenti interessati dal trasferimento disposto con l'unico provvedimento prot. n. omissis siano proprio i quattro autori della segnalazione del omissis sia un indizio idoneo a dimostrare la ritorsività dell'operato dell' omissis.*** Tale conclusione è stata raggiunta in seguito a quanto documentato e chiarito dall' omissis nella memoria prot. ANAC n. omissis. La scelta di trasferire i dipendenti omissis appare anch'essa motivata da ragioni estranee alla segnalazione di illeciti in quanto si basa sull'esigenza di garantire il buon andamento e la riorganizzazione del omissis ed è avvenuta secondo criteri tecnici e di professionalità.

In particolare, come riferito da omissis:

- la scelta di trasferire omissis presso la omissis, quale addetto alle attività amministrative della gestione degli impianti degli omissis sotto la direzione del Capo Settore omissis, Geom. omissis, sarebbe derivata dal fatto che erano pervenute n. 2 richieste di reclutamento di personale, l'una in data omissis a firma del Capo Settore omissis Geom. omissis, l'altra in data omissis a firma del Direttore dell'Area A omissis; tali richieste, dovute anche ad esigenze di servizio conseguenti alle dimissioni del dipendente omissis, riguardavano personale amministrativo da assegnare al Settore omissis. Inoltre, il funzionario omissis, con nota del omissis, aveva fatto presente di essere gravato da un enorme carico di lavoro riguardante soprattutto i procedimenti relativi all'affidamento di lavori e aveva conseguentemente chiesto di esserne sollevato al dichiarato fine di dedicarsi più proficuamente alle attività del settore amministrativo dell'Area omissis, che ha sede proprio presso gli uffici consortili di omissis. Il trasferimento di omissis, allora, si giustifica anche alla luce della sua richiesta.
- la scelta di trasferire omissis presso gli Uffici di omissis, ove ha sede la gestione degli impianti omissis, sarebbe invece derivata dal fatto che con nota prot. n. omissis, il funzionario di detta unità, omissis, perché fosse avviata adeguatamente la stagione omissis, aveva manifestato la necessità di poter disporre di almeno due dipendenti dotati della dovuta esperienza e competenza, i quali garantissero, l'uno, la gestione amministrativa delle pratiche; l'altro, la gestione tecnica degli impianti. Tali figure venivano quindi individuate nel dipendente omissis, che a omissis si occupava della gestione delle utenze del servizio omissis e quindi della gestione amministrativa delle pratiche, e nel dipendente omissis, che a omissis si occupava della gestione tecnica degli impianti omissis. Pertanto, anche rispetto ai dipendenti omissis e omissis, il provvedimento n. omissis risulta giustificato da esigenze di servizio e volto a garantire l'adeguata operatività dell'Ufficio di omissis.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Alla luce degli elementi probatori sopra richiamati, si ritiene che *omissis* abbia fornito la prova del fatto che il trasferimento disposto nei confronti del dipendente *omissis* sia stato adottato in un momento storico di riorganizzazione e ristrutturazione del *omissis* per motivazioni completamente estranee alle segnalazioni dichiaratamente presentate da quest'ultimo. Il trasferimento di personale dipendente nelle sedi periferiche dell'Ente è stato, infatti, un atto di gestione dovuto alle esigenze di buon andamento e miglior funzionamento del *omissis*, come sopra rappresentate.

Tutto quanto ciò considerato,

DELIBERA

di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato ex art. 54 bis co 6 primo periodo d.lgs. 165/2001 con provv. prot. ANAC n. *omissis* nei confronti di *omissis* in qualità di *omissis* per insussistenza della natura ritorsiva del provvedimento di trasferimento prot. *omissis* adottato *omissis* nei confronti del *omissis*.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2020

Il Segretario Maria Esposito